



Direttive della CAV PP	D – 02/2021	italiano
Garanzia della qualità dell'amministrazione esterna dei patrimoni di previdenza		

Entrata in vigore: 1° novembre 2021
Ultima modifica: prima edizione

Indice

1	Scopo e campo d'applicazione	3
2	Segnalazione di possibili irregolarità alla FINMA	3
2.1	Possibili irregolarità.....	3
2.2	Notifica dell'autorità di vigilanza.....	3
2.3	Coordinamento da parte della CAV PP	3
3	Entrata in vigore	4
4	Commento	5
4.1	Capitolo 1 – Scopo e campo d'applicazione.....	5
4.2	Capitolo 2.1 – Possibili irregolarità.....	6
4.3	Capitolo 2.2 – Notifica dell'autorità di vigilanza	6
4.4	Capitolo 2.3 – Coordinamento da parte della CAV PP	6

La Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP), visto l'articolo 64a capoverso 1 lettera a della legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP; RS 831.40), emana le seguenti direttive:

1 Scopo e campo d'applicazione

Le presenti direttive contribuiscono a garantire la conformità legale dell'amministrazione esterna dei patrimoni di previdenza. Le autorità di vigilanza notificano alla CAV PP possibili irregolarità riscontrate presso gli amministratori di patrimoni di previdenza che gestiscono patrimoni di istituti della previdenza professionale soggetti alla loro vigilanza, se l'autorizzazione di tali amministratori è di competenza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). Si tratta di gestori patrimoniali, gestori di patrimoni collettivi, direzioni dei fondi, società di intermediazione mobiliare, banche e imprese di assicurazione (di seguito: amministratori di patrimoni di previdenza) ai sensi dell'articolo 48f capoverso 4 dell'ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2; RS 831.441.1). La CAV PP inoltra le notifiche delle autorità di vigilanza alla FINMA.

L'obbligo di notifica delle autorità di vigilanza vale per tutti gli istituti di previdenza e gli istituti dediti alla previdenza professionale soggetti alla loro vigilanza conformemente all'articolo 61 LPP. Le presenti direttive non sono applicabili agli istituti che provvedono in modo completamente autonomo all'amministrazione del proprio patrimonio.

2 Segnalazione di possibili irregolarità alla FINMA

2.1 Possibili irregolarità

Possibili irregolarità nell'amministrazione esterna dei patrimoni di previdenza sussistono in particolare nei seguenti casi:

- amministrazione di patrimoni di previdenza senza la necessaria autorizzazione della FINMA;
- violazione delle disposizioni di diritto previdenziale in materia di integrità e lealtà dei responsabili da parte di un amministratore di patrimoni di previdenza (in particolare in caso di negozi giuridici con persone vicine e conflitti d'interesse; v. art. 51b e 51c LPP nonché art. 48f segg. OPP 2);
- altri fatti che possono compromettere la garanzia di un'attività irreprensibile da parte di un amministratore di patrimoni di previdenza (p. es. la violazione di obblighi di diligenza o di prescrizioni d'investimento della previdenza professionale).

2.2 Notifica dell'autorità di vigilanza

Se nell'ambito della sua attività di vigilanza viene a conoscenza di possibili irregolarità secondo il capitolo 2.1, l'autorità di vigilanza effettua immediatamente una notifica alla CAV PP, informandola al contempo delle misure adottate nel caso in questione.

2.3 Coordinamento da parte della CAV PP

La CAV PP provvede al coordinamento. In particolare trasmette alla FINMA le notifiche di possibili irregolarità effettuate dalle autorità di vigilanza conformemente al capitolo 2.2 e riceve le risposte della FINMA. Successivamente inoltra le informazioni contenute nelle risposte della FINMA alle autorità di vigilanza.

3 Entrata in vigore

Le presenti direttive entrano in vigore il 1° novembre 2021.

21 settembre 2021

**Commissione di alta vigilanza della previdenza
professionale CAV PP**

La presidente: Vera Kupper Staub

Il direttore: Manfred Hüsler

4 Commento

4.1 Capitolo 1 – Scopo e campo d'applicazione

Con l'entrata in vigore delle nuove leggi sugli istituti finanziari (LIsFi; RS 954.1) e sui servizi finanziari (LSerFi; RS 950.1) e delle relative disposizioni d'ordinanza, avvenuta il 1° gennaio 2020, è stato abrogato il capoverso 5 dell'articolo 48f vOPP 2, che prevedeva l'abilitazione degli amministratori di patrimoni di previdenza da parte della CAV PP. Questi amministratori necessitano ora di un'autorizzazione della FINMA.

L'articolo 48f capoverso 4 OPP 2 elenca le persone e istituzioni che possono essere incaricate di amministrare patrimoni di previdenza. Vi rientrano, tra gli altri, le banche (lett. d), le società di intermediazione mobiliare (lett. e), le direzioni dei fondi e i gestori di patrimoni collettivi (lett. f) nonché le imprese di assicurazione (lett. g). Tutti questi operatori necessitano di un'autorizzazione della FINMA e sono soggetti alla sua vigilanza. Sono legittimati ad amministrare patrimoni di previdenza anche i gestori patrimoniali autorizzati dalla FINMA (art. 24 in combinato disposto con l'art. 17 LIsFi).

Le banche e le imprese di assicurazione sono soggette sia all'autorizzazione che alla vigilanza della FINMA. Nel caso degli istituti finanziari (art. 2 cpv. 1 LIsFi) occorre fare una distinzione: l'autorizzazione di questi istituti è di competenza esclusiva della FINMA, che è responsabile anche per la vigilanza continua sulle società di intermediazione mobiliare, sulle direzioni dei fondi e sui gestori di patrimoni collettivi; i gestori patrimoniali sono invece soggetti alla vigilanza dei competenti organismi di vigilanza (art. 61 cpv. 2 e 3 LIsFi). Sia la vigilanza della FINMA che quella degli organismi di vigilanza competenti si limitano alla verifica del rispetto delle disposizioni del diritto dei mercati finanziari.

Sia gli istituti di previdenza che gli istituti dediti alla previdenza professionale (tra i quali rientrano anche i fondi padronali di previdenza) devono garantire il rispetto delle disposizioni di diritto previdenziale nell'ambito dell'amministrazione del patrimonio anche nel caso in cui deleghino quest'ultima a un amministratore di patrimoni di previdenza autorizzato dalla FINMA (v. tra l'altro LPP, OPP 2 e Codice civile [CC; RS 210]). Le autorità di vigilanza LPP sorvegliano che gli istituti soggetti alla loro vigilanza rispettino tali disposizioni. Questa attività di vigilanza non è di competenza né della FINMA né degli organismi di vigilanza.

Per garantire una qualità elevata delle autorizzazioni degli amministratori esterni di patrimoni di previdenza e della vigilanza su di loro, è indispensabile che la FINMA venga informata su possibili mancanze dei medesimi. Appare pertanto necessario canalizzare e rilevare in modo uniforme le informazioni su tali irregolarità. Dato che la FINMA non ha la competenza di impartire istruzioni alle autorità di vigilanza LPP, la CAV PP ritiene opportuno emanare le presenti direttive per obbligare le medesime a notificarle possibili irregolarità riscontrate presso gli amministratori di patrimoni di previdenza autorizzati dalla FINMA. La CAV PP inoltra queste notifiche alla FINMA.

La LIsFi non si applica, tra l'altro, agli istituti di previdenza e ad altri istituti dediti alla previdenza professionale (art. 2 cpv. 2 lett. f LIsFi). Gli istituti della previdenza professionale non necessitano pertanto di un'autorizzazione della FINMA.

L'applicabilità delle presenti direttive e quindi l'obbligo di notifica delle autorità di vigilanza si limitano pertanto ai casi in cui gli istituti della previdenza professionale delegano parzialmente o completamente l'amministrazione del patrimonio di previdenza ad amministratori di patrimoni di previdenza autorizzati dalla FINMA (amministrazione esterna del patrimonio). Se invece gli istituti provvedono in modo completamente autonomo all'amministrazione del patrimonio di previdenza (amministrazione interna del patrimonio), le presenti direttive non sono applicabili, poiché l'amministrazione del patrimonio non è affidata a nessun istituto autorizzato dalla FINMA.

Ne consegue che l'obbligo di notifica delle autorità di vigilanza di cui al capitolo 2.2 si limita a possibili irregolarità riscontrate nell'ambito dell'amministrazione esterna del patrimonio. In caso di possibili irregolarità nell'ambito dell'amministrazione interna del patrimonio, una notifica alla CAV PP e la successiva segnalazione alla FINMA sarebbero irricevibili per mancanza di competenza. In questi casi spetta esclusivamente alle autorità di vigilanza LPP prendere provvedimenti per eliminare i difetti constatati.

4.2 Capitolo 2.1 – Possibili irregolarità

Altre possibili irregolarità ai sensi del terzo punto dell'elenco sono procedimenti penali, civili o amministrativi conclusi o pendenti nei confronti di un amministratore di patrimoni di previdenza autorizzato o di persone fisiche che appartengono all'organo superiore di direzione o di amministrazione o all'organo di gestione dell'impresa oppure hanno partecipato all'amministrazione del patrimonio. Tra le altre possibili irregolarità rientrano anche le violazioni delle regole deontologiche.

Nell'ambito della sua attività, l'autorità di vigilanza non controlla la sussistenza di tali irregolarità (procedimenti e violazioni delle regole deontologiche). Di conseguenza, in questi casi la notifica va effettuata soltanto se l'autorità di vigilanza viene a conoscenza di tali irregolarità.

4.3 Capitolo 2.2 – Notifica dell'autorità di vigilanza

L'autorità di vigilanza deve effettuare la notifica per iscritto, allegando copie della corrispondenza di rilievo relativa alla possibile irregolarità.

L'obbligo di notifica riguarda unicamente possibili irregolarità in relazione con l'amministrazione esterna del patrimonio.

4.4 Capitolo 2.3 – Coordinamento da parte della CAV PP

La CAV PP inoltra alla FINMA le notifiche di possibili irregolarità di cui al capitolo 2.1, inclusa la corrispondenza di rilievo a esse relativa. Conformemente all'articolo 39 capoverso 1 della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA; RS 956.1), la FINMA informa la CAV PP sui risultati delle sue verifiche. La Commissione inoltra queste informazioni alle autorità di vigilanza.